

COPIA DELIBERAZIONE

REG. N. 6

OGGETTO: Schema di regolamento per il condono dei tributi locali -
Approvazione.

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 18.50, in Mussomeli nei locali di Palazzo Sgadari (in quanto la sala consiliare risulta occupata dal comitato "Giù le mani dall'ospedale" dal 13 gennaio 2014) e giusta determinazione del presidente del consiglio a seguito di appositi inviti, si è riunito il consiglio comunale, in seduta ordinaria ed aperta al pubblico.

All'appello risultano presenti i seguenti consiglieri:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) D'Amico Mario Totuccio | 8) Geraci Gianni |
| 2) Curiale Leonardo | 9) Montagnino Salvatore Domenico |
| 3) Mistretta Pasquale | 10) Piparo Giovanni |
| 4) Nigrelli Salvatore | 11) Aleesi Angelo |
| 5) Guadagnino Enzo | 12) Navarra Totuccio Angelo |
| 6) Munì Vincenzo | 13) Blandino Domenico |
| 7) Bullaro Francesco | 14) Mantio Salvatore |

Assenti i consiglieri Morreale Antonino, Nigrelli Vincenzo, Capodici Salvatore, Rizzo Giuseppe, Diliberto Salvatore e Mancuso Giuseppe..

Il presidente del consiglio sig. D'Amico, con la partecipazione del segretario generale del comune dott. Gaetani Liseo Salvatore, constatato il numero legale dei presenti (n. 14), dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

Il presidente comunica che è ora all'esame del consiglio comunale l'argomento in oggetto.

VISTO l'art.13 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 che contestualmente recita:

"Art.13 – Definizione dei tributi locali

- 1) Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le provincie e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare dell'imposta e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per l'ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.*
- 2) Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previste dalla Regione o dall'Ente locale in relazione i propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla Regione o dall'Ente locale, determina l'estinzione del giudizio.*
- 3) Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle provincie e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale e parziale, di tributi erariali.*
- 4) Per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e Bolzano l'attuazione delle disposizione del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti".*

VISTA la nota 2195 del 14/05/2004 del Dipartimento per le Politiche Fiscali, nella quale si evidenzia la validità temporale illimitata per i condoni dei tributi locali e la facoltà di deliberare sanatorie e disposizioni agevolative anche in anni successivi al 2003;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze afferma che legittimamente l'ente può prorogare sia eventuali sanatorie fiscali deliberate od introdurne nuove;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 12/08/2003, con la quale è stato adottato il regolamento comunale per la definizione agevolata dei tributi locali;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 08/08/2011, con la quale è stato adottato il regolamento comunale per la definizione agevolata dei tributi locali;

TENUTO CONTO anche dell'art. 1 commi 336 e 337 della legge 311 del 30/12/2004, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti gli obblighi a carico dei possessori di immobili non dichiarati in catasto o per i quali le situazioni di fatto non sono più coerenti con i classamenti catastali;

RITENUTO opportuno approvare il nuovo schema di regolamento comunale per la definizione agevolata dei tributi locali, al fine di recuperare in misura sensibile l'evasione tributaria, di ridurre il peso dei potenziali contenziosi, agevolare il rientro dei flussi finanziari e consentire ai contribuenti la possibilità di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Comune alla luce della citata normativa;

VISTO il nuovo schema di regolamento per lo scopo predisposto dai consiglieri comunali firmatari;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTA la Legge n.142/90, introdotta in Sicilia con L.R. n.48/91;

VISTA la L.R. n.44/91;

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

PROPONE

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) Approvare il nuovo schema di Regolamento comunale per la definizione agevolata dei tributi locali, che sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 08/08/2011.

Il presidente introduce l'argomento e fa una cronistoria delle varie fasi che hanno preceduto l'inserimento all'ordine del giorno e quindi le due conferenze dei servizi e la modifica della proposta da parte del consigliere Nigrelli S.. Quindi dà lettura dei pareri acquisiti sia del responsabile dell'area finanziaria sia del segretario generale, nonché dei revisori dei conti.

Il consigliere Alessi, rivolgendosi ai revisori, li ringrazia per l'assistenza data al consiglio comunale. Ringrazia il consigliere Nigrelli S. per la sensibilità ai problemi della collettività, ma anche lo stesso consiglio nella sua interezza, perché in precedenza ha approvato il condono, ma ad oggi la situazione è cambiata, poiché la cassazione ha dichiarato l'illegittimità dell'atto, per cui si rischiano due situazioni: la prima è quella di un danno erariale all'ente per effetto del voto favorevole da parte dei consiglieri, la seconda è l'impossibilità dei cittadini di usufruirne. Pertanto, supportati dai pareri dei funzionari e dei revisori, non possono approvare il provvedimento in trattazione, ma si asterranno.

Il consigliere Geraci ringrazia per la parola avuta e condivide quanto detto dal consigliere Alessi sottolineando che da sempre questo consiglio si è contraddistinto perché ha cercato di aiutare il cittadino a regolarizzare la propria situazione per quanto attiene i tributi comunali, considerato il periodo di crisi economica e finanziaria. Condivide l'atto, ma attualmente non ci sono le condizioni giuridiche per deliberare, che non sono più quelle del condono ICI del 2011. I pareri non consentono di votarlo, di conseguenza si asterranno.

Il consigliere Nigrelli S. chiarisce che la proposta nasce sulla scia di una proposta fatta dall'amministrazione comunale nell'anno 2011. Rileva che all'epoca i pareri erano favorevoli, mentre oggi stranamente sono contrari. L'unica cosa che è cambiata rispetto alla proposta di condono dell'anno 2011 è il proponente, che all'epoca era il sindaco, ed oggi invece è il consigliere Nigrelli Salvatore. E' convinto che con le tasche dei cittadini non si deve scherzare, pertanto prende le distanze da questo consiglio che vuole fare un atto di strumentalizzazione politica. Egli non si tira indietro, si assume le sue responsabilità e va avanti votando favorevolmente alla proposta, anche rischiando personalmente il suo patrimonio.

Il consigliere Mistretta ricorda di avere sottoscritto la proposta originaria. Ci sono state le conferenze di servizio e i pareri negativi. La cassazione si è espressa nell'anno 2012, dopo il condono ICI. Il problema non è approvare o non approvare l'atto, si rischia l'annullamento dello stesso con i cittadini che rischiano di accollarsi poi le relative sanzioni. Il rischio della nullità dell'atto gli ha fatto fare un passo indietro evitando il rischio di danneggiare il cittadino due volte, pertanto il suo gruppo si asterrà.

Il consigliere Nigrelli S. dichiara il suo voto favorevole e, in merito agli interventi dei consiglieri Mistretta e Alessi, sottolinea che la cassazione non ha il potere di annullare le leggi, infatti la legge è ancora in vigore e la cassazione si è espressa solo su alcuni punti che riguardano degli aspetti riferibili ad alcuni comuni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione e dell'allegato regolamento;

VISTI i pareri sfavorevoli in ordine alla regolarità tecnica del segretario generale e del responsabile del servizio finanziario che al presente atto si allega per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere sfavorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

VISTO il parere sfavorevoli del collegio dei revisori dei conti;

Effettuata la votazione il cui esito, il Presidente, assistito dagli scrutatori, così accerta e proclama:

CONSIGLIERI PRESENTI

N. 14 e cioè: 1) D'Amico 2) Curiale 3) Mistretta 4) Nigrelli Salvatore 5) Guadagnino 6) Munì 7) Bullaro 8) Geraci 9) Montagnino 10) Piparo 11) Alessi 12) Navarra 13) Blandino 14) Mantio.

CONSIGLIERI VOTANTI

N. 1

CONSIGLIERI ASTENUTI

N. 13 D'Amico, Curiale, Mistretta, Guadagnino, Munì, Bullaro, Geraci, Montagnino, Piparo, Alessi, Navarra, Blandino, Mantio

VOTI FAVOREVOLI

N. 1 (Nigrelli S.)

DELIBERA

NON APPROVARE la superiore proposta di deliberazione .



Comune di Mussomeli

Provincia regionale di Caltanissetta

Regolamento per il condono dei tributi locali

ART.1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art.52, commi 1 e 2 del d.lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2013, in materia di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e di Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP).

ART.2 – Scopo del regolamento

1) Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di condono dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare la base imponibile dei tributi stessi dell'Ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

ART.3 – Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31/12/2013 e per tutte le annualità pregresse e non ancora prescritte e si applica ai seguenti tributi:
 - ✕① tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.);
 - ✕✕① tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.).
- 2) Non possono formare oggetto della definizione agevolata di cui al presente regolamento:
 - ✕① i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento;
 - ✕✕① le controversie tributarie che alla data del 31/12/2013 risultano essere definite;
 - ✕✕✕① i rapporti tributari che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo che non possono essere in alcun caso rimborsate;
 - ✕❖① i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, ad eccezione degli agi e delle spese di notifica sostenute dall'ente.

ART. 4 – Contribuenti ammessi

- 1) Possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente regolamento tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
- 2) Gli eredi o gli aventi titolo possono presentare istanza di definizione agevolata per regolarizzare le posizioni tributarie del loro dante causa.

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

ART. 5 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)

- 1) I soggetti passivi della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani che, alla data del 31/12/2013, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art.70, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali, alla predetta data del 31/12/2013, anche in caso di avvenuta notifica degli avvisi di accertamento previsti dall'art.71, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993 ancora non definiti, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art. 1 comma 161 L.296/2006, mediante il versamento di una somma pari alla tassa o alla maggiore tassa dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
- 2) Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, dal 01/02/2014 al 30/05/2014, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.
- 3) L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art.70, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART. 6 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)

- 1) I soggetti passivi della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche che, alla data di approvazione del presente regolamento, non hanno presentato la denuncia prevista dall'articolo 50, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa o che, pur non essendo tenuti alla presentazione della denuncia, nel caso di occupazione temporanea, non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art. 1 comma 161 L.296/2006, con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa.
- 2) I soggetti passivi della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'articolo 50, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti o che, pur non essendo tenuti alla presentazione della denuncia, nel caso di occupazione temporanea, non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art. 1 comma 161 L.296/2006, con versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa.

Capo II
Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ART. 7 - Modalità di presentazione dell'istanza di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

- 1) Per poter aderire alla definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8 e 9, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Mussomeli, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 01/02/2014 al 30/05/2014, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (nel qual caso farà fede la data di spedizione), un'istanza per ciascun tributo che intendono definire in via agevolata.
- 2) L'istanza deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi del Comune di Mussomeli e deve essere compilata in ogni sua parte indicando dettagliatamente:
 - 1) la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
 - 11) l'indicazione delle somme versate;
 - 111) gli estremi del versamento eseguito.
- 3) L'istanza di definizione agevolata deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo d'imposta, ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o dal rappresentante legale, specificandone, in tal caso, la qualità (ad es. Erede, Amministratore, Liquidatore, Curatore Fallimentare, ecc.). Alla predetta istanza va inoltre allegata, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, l'attestazione originale del versamento dovuto.
- 4) L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:
 - 1) relativamente alla T.A.R.S.U.: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con riferimento all'unità immobiliare, eventualmente corredata dalla fotocopia in scala delle planimetrie dell'immobile oggetto del condono;
 - 11) relativamente alla T.O.S.A.P.: dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele.
- 5) Il pagamento dell'imposta/tassa o della maggiore imposta/tassa dovuta va effettuato:
 - 1) mediante versamento con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Mussomeli n. _____;
 - 11) tramite bonifico bancario presso BANCA _____ Codice IBAN _____;
 - 111) nella causale del bollettino di conto corrente/bonifico devono essere specificati i seguenti elementi:
 - (α) indicazione di "CONDONO FISCALE";
 - (β) tributo (TARSU o TOSAP);
 - (γ) anno/i oggetto del condono;
 - (δ) numero Rata (eventuale);
 - (ε) scadenza rata (eventuale).
- 6) I soggetti interessati al pagamento rateale potranno richiedere, nell'istanza di definizione agevolata, la rateizzazione delle somme dovute alle seguenti condizioni:
 - 1) di differenziare i limiti di importo e la rateizzazione delle somme dovute come di seguito specificato:
 - (α) da 0 a 1.500 euro in 6 rate mensili;
 - (β) da 1.501 a 5.000 euro in 12 rate mensili;
 - (γ) da 5.001 a 15.000 euro in 24 rate mensili;

(δ) da 15.001 a infinito in 36 rate mensili;

Inoltre si deve assicurare un versamento minimo di € 100 ad eccezione della rata di saldo che può essere anche inferiore;

- 11) la scelta del pagamento rateale comporta l'applicazione di interessi legali sulla rate;
 - 111) il mancato pagamento di ogni singola rata comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. In tali casi non si prevede il rimborso delle somme eventualmente già pagate che, comunque, verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo a mezzo ruolo;
 - 110) la rateizzazione da parte del Concessionario deve essere assistita da Fideiussione per l'importo dello sgravio e per la durata della stessa.
- 7) Gli errori scusabili ritenuti tali, a insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata agli interessati da questo Ente a mezzo posta raccomandata A/R e, in mancanza, la procedura non avrà definizione.
 - 8) L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non costituisce titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.
 - 9) La definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell'ultima rata.
 - 10) Con il perfezionamento della definizione agevolata, perdono efficacia gli atti in precedenza emessi dall'amministrazione comunale.
 - 11) La conclusione della definizione agevolata non esclude l'esercizio, da parte dell'Ente, di ulteriore azione accertatrice, nei casi in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un ulteriore tributo dovuto e non dichiarato.

ART. 8 - Controllo delle istanze di definizione agevolata

- 1) Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità e completezza dei dati contenuti nella istanze di definizione agevolata e, in caso di omissione del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento e/o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.
- 2) L'ufficio tributi qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva, può richiedere l'integrazione di documenti o dati.
- 3) Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo ed invio della relativa attestazione all'Ufficio tributi, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori.

ART.9 - Gestione del servizio

- 1) Per la gestione di tutti i servizi e gli adempimenti previsti da questo regolamento non è previsto l'accantonamento di un fondo incentivante, per il personale, derivante delle somme effettivamente riscosse per ogni anno finanziario.

ART. 10 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

- 1) Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dal comma 8 dell'art.27 della legge 28 dicembre 2001, n.448 entra in vigore nei termini di legge.
- 2) L'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.
- 3) L'Amministrazione, con deliberazione della giunta comunale, si riserva la facoltà in caso di necessità e/o opportunità di prorogare i termini del presente condono.